

IL TESTAMENTO NELL'ATTIVITA' NOTARILE: FORME E CONTENUTI

Nella quotidiana attività professionale del notaio una delle domande più frequenti riguarda le modalità con cui si può disporre delle proprie sostanze per il momento dell'apertura della propria successione. Il periodico appuntamento con i lettori dell'U.P.P.I. sarà quindi dedicato, in questo e nei prossimi numeri, ad esaminare le varie modalità che la nostra legislazione ci offre per redigere un testamento, e ad esaminare successivamente i principali concetti giuridici in materia di successione.

Il testamento è stato, in ogni epoca storica, un atto essenzialmente formale per l'estrema importanza che tutti gli ordinamenti giuridici gli hanno attribuito. Il nostro legislatore, in particolare, richiede la forma scritta *ad substantiam*, cioè necessaria per la validità del testamento stesso, ed inoltre dispone che esso rivesta una delle tipiche forme espressamente e tassativamente stabilite dagli artt. 601 e segg.: testamento olografo, testamento pubblico, testamento segreto, testamenti speciali.

Le forme normalmente più praticate sono il testamento olografo ed il testamento pubblico. In questo numero esamineremo le caratteristiche del testamento olografo.

Il Testamento Olografo: è quello scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore (art. 602, 1° comma). E' la forma più semplice di testamento che, se ha qualche svantaggio (possibilità di smarrimento, soppressione, alterazione, falsificazione, impugnativa per autenticità della scrittura, ecc.), ha il grande vantaggio, oltre che della semplicità, della segretezza e della redazione fuori della presenza di terze persone. Quanto alla sua natura giuridica, esso è una vera e propria scrittura privata che consiste, come è noto, in qualsiasi documento liberamente redatto e sottoscritto da un privato. Si tratta però di una scrittura privata con particolari requisiti formali: non basta, infatti, che sia sottoscritta dal suo autore, ma deve essere anche da lui scritta per intero e datata.

La principale caratteristica del testamento olografo, come dice la sua stessa denominazione, è la **scritturazione per intero di mano del testatore**. L'autografia deve rispondere a due caratteri fondamentali: la personalità, nel senso della sicura provenienza da parte del testatore, e l'abitudine, nel senso che la grafia deve essere quella normalmente usata dal testatore.

Sono nulli, per mancanza del carattere della personalità, gli scritti non di mano del testatore (scrittura a macchina, stampa, moduli predisposti, ecc.) ovvero redatti con l'intervento di un terzo. Quanto al requisito dell'abitudine la tesi preferibile è quella di chi ammette ogni forma di scrittura (anche lo stampatello e anche la stenografia) qualora essa venga usata con frequenza dal testatore e rechi, quindi, l'impronta della sua personalità. Sono poi considerati validi perché rispettano il requisito formale dell'autografia e quello sostanziale della personalità: il c.d. testamento epistolare, scritto cioè sotto forma di lettera autografa, datata e sottoscritta; il testamento nel quale il testatore (ma non altre persone) abbia fatto interpolazioni o aggiunte sia nel redigerlo che posteriormente; il testamento scritto su più fogli staccati sempre che fra questi esista una chiara connessione e la sottoscrizione sia posta alla fine.

Altro elemento fondamentale è **la data**: essa indica il momento temporale del testamento e deve contenere l'indicazione del giorno, mese ed anno. Sono ammessi equipollenti (Capodanno 1982 invece che 1 gennaio 1982).

La sua funzione essenziale è quella di accertare la capacità del testatore e l'efficacia fra più testamenti redatti dalla stessa persona. Essa risulta dal testo legislativo (art. 602, 3° comma), ove si legge che la prova della non verità della data è ammessa soltanto quando si tratta di giudicare della capacità del testatore, della priorità di data tra più testamenti o di altra questione da decidersi in base al tempo del testamento.

La mancanza di data comporta l'annullabilità del testamento.

La data incompleta viene equiparata a mancanza e non è pertanto permesso ricostruirla in base ad elementi estranei alla scheda.

La data erronea può essere rettificata quando si tratta di giudicare le predette questioni (art. 602, 3° comma).

La data impossibile (il 35 gennaio, il 4 del tredicesimo mese dell'anno) viene equiparata alla mancanza di data con conseguente invalidità del testamento, a meno che dalla stessa scheda non risultino elementi sufficienti per una rettifica.

Particolare rilievo ha l'ipotesi di due testamenti validi di pari data. Se il contenuto è uguale, ovviamente, non sorgono problemi perché produrranno entrambi lo stesso effetto. Se il contenuto è diverso, l'invalidità riguarderà soltanto le disposizioni tra loro inconciliabili.

La sottoscrizione: è la firma apposta dal testatore alla fine delle sue dichiarazioni di ultima volontà.

Essa deve essere innanzitutto autografa e, in secondo luogo, posta alla fine delle disposizioni e in grado di permettere l'identificazione del suo autore senza possibilità di equivoco. Sarà perciò valida la sottoscrizione con pseudonimo o con soprannome e non importa che la firma sia illeggibile se questo era il normale modo di sottoscrivere del testatore.

Si potrebbe sostenere che il testamento non firmato, più che nullo, sia addirittura inesistente, perché la funzione della sottoscrizione non è puramente formale, ma è quella di solenne conferma delle disposizioni scritte nella scheda e della loro completezza, oltre che della provenienza del testatore.

Il testamento olografo può essere depositato presso il notaio, come ogni scrittura privata, mediante redazione di apposito verbale alla presenza necessaria dei testimoni (cfr. art. 1 n. 1 e ultimo comma r.d.l. 14 luglio 1937, n. 1666). E' più frequente però il c.d. "deposito fiduciario", cioè senza preventivo verbale di consegna.

Il deposito ha lo scopo di una maggiore garanzia di custodia della scheda, ma non produce nessun particolare effetto giuridico.

E' importante sottolineare che in caso di testamento olografo il testatore dovrà aver cura di comunicare a persona di fiducia il luogo dove esso è custodito, in quanto in caso di morte del testatore, e a differenza che nei casi di testamento pubblico e segreto, il notaio potrà pubblicare il testamento soltanto su istanza di parte. Ma un'altra domanda frequente è cosa sia la pubblicazione del testamento: è un verbale notarile in cui il notaio, alla presenza dei testimoni e dietro presentazione di un estratto dell'atto di morte del testatore, procede, su richiesta di un "interessato" (che in genere è un erede o un legatario) alla descrizione della forma e del contenuto del testamento medesimo, allegandolo in originale al verbale medesimo. Da quel momento il testamento è "pubblicato", cioè ne viene data conoscenza e ha esecuzione: si può cioè, ad esempio, presentare in copia (unitamente ad altri documenti: dichiarazione di successione, atto notorio) per riscuotere il contenuto dei conti correnti del *de cuius*. Da quel momento, inoltre, il notaio è tenuto a dare notizia dell'esistenza del testamento agli eredi e legatari di cui conosca il domicilio o la residenza. (1 - *continua*)

Dr.ssa Alessia SIBILLE
Notaio in Torino
Consulente U.P.P.I.